

Regione Lombardia
settore cultura e informazione

Società Archeologica Comense
presso il Civico Museo «Giovio»

Giorgio Luraschi

NÜOVE RIFLESSIONI SUGLI ASPETTI GIURIDICI
DELLA ROMANIZZAZIONE IN TRANSPADANA

Estratto da
2° CONVEGNO ARCHEOLOGICO REGIONALE
ATTI

13-14-15 APRILE 1984
COMO - VILLA OLMO

NUOVE RIFLESSIONI SUGLI ASPETTI GIURIDICI DELLA ROMANIZZAZIONE IN TRANSPADANA

Giorgio Luraschi
Università di Pavia

1. Secondo gli accordi presi con gli amici del Comitato scientifico io avrei dovuto illustrare, in maniera sintetica ed al tempo stesso esauriente, gli aspetti giuridici della romanizzazione della Transpadana per aggiungere la tessera che di solito manca al mosaico di cognizioni indispensabili per un serio approfondimento del fenomeno che ci apprestiamo a studiare.

Accingendomi a raccogliere le idee, mi sono però reso conto che, nello spazio a mia disposizione, non mi sarebbe stato possibile tener fede all'impegno, tante e tali sono le implicazioni giuridiche che il tema comporta. Direi anzi che non v'è evento storico, socio-economico e finanche culturale che non sia in qualche misura connesso con un fatto giuridico. Ed è proprio questa connessione a complicare ulteriormente le cose, poiché mi impedisce di isolare l'argomento di mia competenza, costringendomi, per non fare della sterile astrazione, ad accennare, sia pure per sommi capi, a quei fattori che con il diritto interagiscono nel determinare gli accadimenti. Potrei, è vero, darli per scontati, ma quanti si possono davvero ritenere tali, dopo gli studi recenti che hanno sovente rimesso in discussione date, luoghi, nomi, moventi, ideologie? E noi vedremo che, in più di un caso, è dall'esattezza di questi riferimenti che dipende la bontà dell'indagine giuridica.

Che fare allora? Rinunciando alla completezza dell'informazione e ad ogni velleità dimostrativa, per le quali rimando alle mie ultime pubblicazioni (qui opportunamente aggiornate)¹, mi accontenterò di sottoporre a questo uditorio di esperti in discipline diverse dalla mia alcuni dei risultati più significativi cui sono giunto applicando il *modus operandi* e lo strumentario

¹ Alludo, innanzi tutto, al volume: *Foedus, ius Latii, civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Padova 1979; ed inoltre agli articoli: *Sui destinatari della c.d. Lex Pompeia de Transpadanis*, in *Atti 2° Seminario romanistico gardesano*, Milano 1980, p. 267 ss.; *Per l'identificazione della lex Pompeia: Plin. N.H. 3,20,138*, in *Studia et Documenta historiae et iuris*, 44 (1978), p. 472 ss.; *Sulle leges de civitate (Iulia, Calpurnia, Plautia Papiria)*, *ibid.*, p. 321 ss.; *A proposito dei Ligures Statellites transducti trans Padum nel 172 a.C. (Liv. 42,22,5-6)*, in *Annali Benacensi*, 7 (1981), p. 73 ss.; *La romanizzazione della Transpadana: questioni di metodo*, in *Studi Rittatore Vonwiller 2*, Como 1980, p. 207 ss.; *Sulle magistrature nelle colonie latine fittizie (a proposito di Frag. Atest. linn. 10-12)*, in *Studia et Documenta historiae et iuris*, 49 (1983), p. 261 ss.

logico-concettuale propri della mia specializzazione. Dirò subito che sono risultati che a volte confermano vecchie e spesso dimenticate ipotesi, a volte rinnovano profondamente, altre volte insinuano dubbi salutari in una dottrina che, in materia, sembrava destinata a ripetersi all'infinito sulla scia di consolidate teorie. Mi conforta in ogni caso constatare come le mie conclusioni collimino perfettamente con quelle cui pervengono altre scienze, in particolare l'archeologia e la linguistica.

Se dovessi sintetizzare in un concetto l'esito delle acquisizioni cui accennavo potrei dire che la costante che se ne trae è quella di un preordinato e prolungato disimpegno di Roma nei confronti della Transpadana, un disimpegno che certo patì deroghe e temperamenti, ma che pur tuttavia caratterizzò l'intera vicenda della romanizzazione e non soltanto la sua fase iniziale, come sino ad oggi si era supposto. Un simile atteggiamento comportò sovente l'impiego di istituti del tutto singolari e talvolta persino inediti.

2. Così accadde quando i Romani posero mano alla sistemazione della regione, all'indomani della riconquista militare, avvenuta fra il 201 ed il 194 a.C. Mentre infatti a sud del Po i vincitori scelsero per motivi strategici ed economici la via dell'occupazione diretta, con ampie confische di terre a danno degli indigeni², assegnazioni viritane³, deduzioni di colonie⁴, costituzione di *fora* e *conciliabula*⁵, allestimento di strade⁶ ecc.; a nord del Po si limitarono a controllare le popolazioni sottomesse, stipulando con esse una serie di trattati, i quali, almeno formalmente, riconobbero ai vinti la libertà e l'autonomia più piene.

Di essi, come è noto, ci informa, con buona precisione, Cicerone, il quale nella *pro Balbo*⁷, non solo ricorda i *nomina* che li contrassero⁸, e cioè Ce-

² Cfr. Liv. 36,38,5-7; 39, 3-4; 40,1-4; Plin. N.H. 3,15,116.

³ Cfr. le distribuzioni di terre nell'*ager Ligustinus et Gallicus* del 173 a.C. (Liv. 42,4,3-4).

⁴ Furono infatti fondate le *coloniae Latinae* di *Bononia* (189 a.C.) e quelle *civium Romanorum* di *Mutina* e *Parma* (183 a.C.).

⁵ Tra i *fora* ricordiamo *Forum Regium Lepidi* (187 o 175 a.C.), *Forum Livii* (188 a.C.), *Forum Licinii* (168 a.C.), *Forum Popilii* (132 a.C.) ed ancora, difficilmente databili però, *Forum Corneli*, *Forum Novum*, *Forum Gallorum*, *Forum Druentinarum*. Tra i *conciliabula*: *Claterna*, *Fidentia*, *Faventia*, *Tannetum*.

⁶ Mi riferisco alle vie *Aemilia* (187 a.C.), *Flaminia minor* (187 a.C.), *Postumia* (147 a.C.) (che evita il territorio più propriamente insubre), *Popilia* (132 a.C.), *Aemilia Scauri* (109 a.C.).

⁷ Cic. *pro Balb.* 14,32: *Etenim quaedam foedera exstant, ut Cenomanorum Insubrium Helvetiorum lapydum nonnullorum item ex Gallia barbarorum, quorum in foederibus exceptum est, nequis eorum a nobis civis recipiatur.*

⁸ Sulla datazione e sul tenore dei singoli trattati cfr. LURASCHI, *Foedus*, pp. 5 s., 8,23 ss., 98 ss., ivi la letteratura, cui adde FREI STOLBA, *Bemerkungen zum Helvetierfoedus*, in

nomani (*post a.* 197 a.C.), Insubri (*post a.* 194 a.C.), Elvezi (*post a.* 107 a.C.), Giapidi (129 a.C.), nonché alcuni altri popoli della Gallia (Cisalpina, si intende, non Transalpina)⁹, ma quel che più conta ci illumina circa il loro tenore. Da lui infatti apprendiamo che tali *foedera* contemplavano una clausola la quale vietava a Roma di concedere la cittadinanza ai membri delle comunità alleate (*ne quis eorum a nobis civis recipiatur*).

La dottrina fu a lungo incerta nell'interpretazione di siffatta *exceptio foederis*, ed anche recentemente vi è stato chi¹⁰ in essa ha visto un indizio della durezza delle condizioni di pace imposte da Roma ai Transpadani. Io invece credo di aver dimostrato, analizzando il contesto della *pro Balbo* sotto un profilo rigorosamente tecnico-giuridico, che una clausola del genere accadeva normalmente ai *foedera* più favorevoli agli alleati (quelli che i giuristi chiamano *aequa*)¹¹, poiché essa, come bene intuirono per altre vie alcuni

Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 25 (1975), p. 127 ss.; EAD., *Die Römische Schweiz: Ausgewählte staats- und verwaltungsrechtliche Probleme im Frühprinzipat*, in *Aufstieg und Niedergang der Röm. Welt*, II, 5,1, Berlin-New York 1976, pp. 312.; 330 ss. e note.

⁹ Per me sono da identificare con le *minores gentes* transpadane: *Laevi, Libici, Orumbovii, Comenses, Vertamacori, Vocontii, Marici, Sallui* ecc., ne ho spiegato le ragioni in *Foedus*, p. 24 s. Diversamente, fra gli altri, HORN, *Foederati*, Diss. Frankfurt 1930, p. 53; FREI STOLBA, *Die Röm. Schweiz*, pp. 313 n. 76; 331 e nt. 152, che pensano ai *Vocontii* della Narbonese. Del mio stesso avviso è invece ora GABBA, *Strutture sociali e politica romana in Italia nel II sec. a. C.*, in *Les «Bourgeoisies» municipales italiennes aux II^e et I^{er} siècles av. J.-C.*, Napoli 1983, p. 43.

¹⁰ DAHLHEIM, *Gewalt und Herrschaftssystem der römischen Republik*, Berlin-New York 1977, p. 311 nt. 63. Anche la FREI STOLBA, op. cit. p. 333, è del parere che: «Die Klausel, dass kein Helvetier ins römische Bürgerrecht aufgenommen werden dürfe, kann wohl kaum als grosse Gunst Roms gegenüber diesem Stamm interpretiert werden».

¹¹ Cfr. LURASCHI, *Foedus*, p. 41 ss. Qualche problema potrebbe essere suscitato dalla notizia che leggiamo nel primo libro dei Maccabei (VIII,2), secondo cui a Giuda Maccabeo sarebbe stato riferito che i Romani avrebbero dominato i Galli costringendoli a pagare un tributo (v. GABBA, *Ticinum dalle origini alla fine del III sec. d. C.*, in *Storia di Pavia*, I. *L'età antica*, Pavia 1984, p. 215 e nt. 42). Ma anche a voler ammettere che i Galati cui si allude siano i Galli Cisalpini, non è detto che costoro debbano necessariamente identificarsi con gli Insubri o, comunque, con i Transpadani (che non pare avessero subito alcuna misura sanzionatoria: v. PASSERINI, *Il territorio insubre in età romana*, in *Storia di Milano*, 1, Milano 1953, p. 168 s.; EWINS, *The early colonization of Cisalpine Gaul*, in *Papers of the British School at Rome*, 20, 1952, p. 56) e non piuttosto con i Boi, i quali, come è noto, furono sottoposti alle durissime regole della *occupatio* (Liv. 36,38,5-7; 39,3-4; 40,1-4; Plin. N.H. 3,15,116). Ma vi è anche la possibilità che il cenno biblico riguardi i fatti che seguirono la prima conquista romana della Padania propiziata dalla battaglia di *Clastidium* (222 a.C.): si sa, infatti, che la pace che i Romani imposero agli Insubri fu assai aspra, comportando la requisizione di terre e l'imposizione di un tributo (v. Zon. 8,20,405 A; cfr. PARETI, *Storia di Roma e del mondo romano*, 2, Torino 1952, p. 260 s.).

Vi è in ogni caso da considerare che probabilmente neppure la nozione di *foedus ae-*

storici ¹², era posta a tutela degli interessi dei *socii* e non contro di loro. Precludendo, infatti, a Roma la facoltà di donare a sua discrezione la *civitas* (facoltà di cui Roma si servì spesso per scopi «imperialisti» - è Cicerone ad ammetterlo senza mezzi termini -) ¹³ si voleva evitare che una odiosa discriminazione interna fra individui dotati di *status* diversi (di cui uno, quello dei neo-romani, largamente privilegiato) ¹⁴ compromettesse la coesione e la stabilità delle compagini alleate. Il pericolo maggiore lo correvano - come ha opportunamente sottolineato il Gabba ¹⁵ - le classi dirigenti indigene, le quali dalla concessione della cittadinanza romana ad esponenti dei ceti inferiori (ad es. *militēs*) rischiavano di vedere sconvolte le gerarchie esistenti all'interno delle rispettive comunità.

Il regime federativo che ho sommariamente descritto rimase in vigore senza sostanziali modificazioni sino all'89 a.C. ¹⁶, e, per certi aspetti, come vedremo ¹⁷, anche oltre, coesistendo con la *Latinitas* ¹⁸. Ad esso furono sog-

quum, che per altro ricorre frequentemente nelle fonti, è da ritenere tecnica, così come senz'altro non lo è quella di *foedus iniquum*; intendo dire che nulla avrebbe impedito alla pratica e disinvolta diplomazia romana di stipulare *foedera*, i quali, pur risultando per tanti aspetti favorevoli ai contraenti non romani, avessero tuttavia comportato per costoro il pagamento di un tributo. È noto, del resto, come imposizioni del genere si ebbero anche nei confronti di popolazioni legate a Roma da trattati paritari se non esplicitamente *aequa* o *aequissima* (penso ai casi di Napoli, Eraclea, Messina ecc.). Su tutto ciò v. LURASCHI, *Foedus*, p. 25 ss.

¹² Cfr. ad es. PAIS, *Storia di Roma durante le conquiste mediterranee*, 3, Torino 1931, p. 195 n. 2; TIBILETTI, *Ricerche di storia agraria romana*, 1. *La politica agraria dalla guerra annibalica ai Gracchi*, in *Athenaeum*, 28 (1950), p. 212; ID., *La politica delle colonie e città latine nella guerra sociale*, in *Rend. Ist. Lombardo*, 86 (1953), p. 48 nt. 12; GABBA, *Strutture sociali*, p. 43 s.

¹³ Cic. *pro Balb.* 16,37; 9,22; 17,38; con il commento che ho proposto in *Foedus*, p. 45 ss. e in *Il praemium nell'esperienza giuridica romana*, in *Studi Biscardi*, 4, Milano 1983, p. 253 s.

¹⁴ A costoro infatti sarebbero spettati, con ogni probabilità: la *provocatio ad populum*, l'*optio fori*, la *vacatio militiae*, l'esonero dal *munus publicum in sua cuiusque civitate* ecc. Cfr. ARANGIO RUIZ, *Sul problema della doppia cittadinanza*, in *Iura*, 4 (1953), p. 62 ss.; TIBILETTI, *La politica delle colonie*, p. 62.

¹⁵ GABBA, *Strutture sociali*, p. 43 s.

¹⁶ Naturalmente nell'89 a.C. cadde il divieto relativo alla concessione della cittadinanza romana, divieto che risultò incompatibile con lo *ius civitatis per magistratum* concesso ai Transpadani dalla c.d. *les Pompeia*. Altre clausole dei *foedera*, invece, saranno state con ogni probabilità conservate con valore di norme transitorie, in attesa della piena romanizzazione. Almeno così mi è parso di poter argomentare dal *Fragmentum Atestinum*, v. *Sulle magistrature nelle colonie latine fittizie, praecipue* p. 317 ss.

¹⁷ *Infra*.

¹⁸ I due *status* del resto sono perfettamente compatibili, basti pensare che i Latini sono sempre considerati *socii*, anzi, sono i *socii* per eccellenza; Cicerone li chiama, infatti, *foederati* (*pro Balb.* 24,54); e persino le *coloniae Latinae* sono dette *foederatae* (*pro Balb.* 21,48).

gette tutte le popolazioni Transpadane (e non solo Insubri e Cenomani), dal Tagliamento alla Sesia ¹⁹.

Quali furono, in una prospettiva più generale, le conseguenze di un simile assetto giuridico? Fondamentalmente quella di escludere qualsiasi presenza ufficiale di Roma in territorio alleato. La Transpadana si avviava così verso forme del tutto peculiari e spontanee di romanizzazione (a ragione si parla di «self-romanization»), le quali si tradussero - come dice l'amico Pierluigi Tozzi ²⁰ - in una lenta penetrazione di una civiltà culturalmente e soprattutto organizzativamente superiore, che portò alla trasformazione della maniera di vivere e di sentire delle popolazioni indigene.

Nessuna *colonia*, nessun *forum* ²¹, o *conciliabulum* e men che meno nessun *castrum* ²² furono mai costituiti da Roma sul suolo amico, né mai si ebbero requisizioni di terre da destinare ad *ager publicus* ed eventualmente a distribuzioni viritane ²³. Iniziative del genere sarebbero certamente apparse lesive dei trattati e, in particolare, della clausola contemplata nei *foedera aequa*, che prevedeva l'«*anepistathmeia*», cioè il divieto per Roma di *habere praesidium* in territorio alleato ²⁴.

¹⁹ In questo assetto rientravano senz'altro, oltre ai popoli citati *supra* alla nota 9, anche i Veneti, che sappiamo alleati fedeli dei Romani forse già dal 238-236 a.C. e certamente nel 225 a.C. (Polyb. 2,23,2; 2,24,7; 2,32,4; 2,32,7; Strab. 5,1,9). Cfr. PARETI, *Storia di Roma*, 2, p. 226.

²⁰ TOZZI, *Storia padana antica. Il territorio fra Adda e Mincio*, Milano 1972, p. 88.

²¹ Così è, a mio avviso, da respingere la vecchia tesi, ancor oggi ribadita (sia pure sulla base di nuovi presupposti) dalla RUOFF - VÄÄNÄNEN, *Studies on the Italian fora*, in *Historia*, Heft 32, Wiesbaden 1978, p. 26, secondo cui il *Licini Forum* cui accenna Plinio, N.H. 3,17,124, risalirebbe ad età catoniana (addirittura ad epoca anteriore al 171-168 a.C.) e sarebbe da situare in territorio comense. Cfr. quanto ho detto al riguardo in *Foedus*, p. 112 ss.

²² Ho ad es. già più volte espresso il mio dissenso nei confronti della tesi di chi crede di individuare nell'impianto urbano di Como le tracce di un originario *castrum* eretto da M. Claudio Marcello nel 196 a.C. o poco dopo. Così CANIGGIA, *Lettura di una città: Como*, Roma 1963, p. 39 ss.; ID., *Perimetri difensivi della Como romana: quesiti inerenti al riconoscimento delle strutture pianificate romane nei tessuti urbani attuali*, in *Le fortificazioni del Lago di Como*, Como 1971, p. 94 ss.; ID., *Ancora su Como romana*, in *Atti Convegno celebrativo del Centenario di fondazione della Riv. arch. comense*, Como 1974, p. 39 ss. Per la critica, oltre ai miei lavori: *La lex Vatinia de colonia Comum deducenda ed i connessi problemi di storia costituzionale romana*, in *Atti Convegno centenario*, p. 365 ss e *Foedus*, p. 124 ss., v. MIRABELLA ROBERTI, *L'urbanistica romana in Como e alcune recenti scoperte*, in *Atti Convegno centenario*, cit., p. 17 ss.

²³ Come pensa, ad es., il PARETI, *Storia di Roma*, 2, p. 544, che ipotizza distribuzioni viritane in territorio comasco. *Contra* LURASCHI, *Foedus*, p. 110 ss. Di un caso eccezionale tratterò più avanti testo e nt. 33-35.

²⁴ Lo si deduce direttamente da Liv. 32,2,5; 34,50,8; 35,46,10; Polyb. 18,46,5: *Lex Antonia de Termessibus*, cap. 1, vv. 6-11 (FIRA, 1², *Leges*, 137); ed indirettamente (nel senso che l'*habere praesidium* è considerato una grave limitazione all'autonomia delle popolazioni libere od alleate) da Liv. 35,46,10 (Grecia); Liv. 27,25,1-5 e Polyb. 2,24,13; 3,75,4 (Taranto).

E non credo, dicendo questo, di fare della pura teoria, poiché il dato è, come si sa, indirettamente confermato dal silenzio delle fonti archeologiche e letterarie. Che i Romani, del resto, avessero tutta l'intenzione (ed anche l'interesse, si intende) di rispettare i patti risulta da più di un indizio; basti pensare alla piena ed immediata soddisfazione che, nel 187 a.C., ebbero dal senato di Roma i Cenomani ingiustamente provocati dal pretore Marco Furio Crassipede²⁵. Da allora mai più si verificarono momenti di tensione fra i Romani ed i Transpadani, ed anzi in diverse occasioni furono proprio questi ultimi a riconoscere spontaneamente il prestigio politico e militare dell'Urbe. Lo provano una serie di circostanze che videro Roma impegnata a svolgere una funzione arbitrale per dirimere controversie fra popolazioni indigene: ricordo quella sorta nel 143 a.C. fra Salassi e Libici di *Vercellae* per l'uso delle acque della Dora Baltea²⁶. Ed ancora le questioni di confine in cui furono coinvolti nel 135 a.C. Atestini e Vicentini²⁷, e nel 141 o 116 a.C. Patavini ed Atestini²⁸ e che richiesero l'intervento rispettivamente dei proconsoli *Sextus Atilius Sarnanus* e *Lucius Caecilius*. Del pari significativa, anche se pertinente alla Liguria marittima (territorio giuridicamente e politicamente, per altro, assimilabile alla Transpadana), è la *sententia* (nota come *sententia Minuciorum*) resa nel 117 a.C. *ex senatus consulto* da Quinto e Marco Minuci, designati arbitri in una contesa insorta tra le comunità dei *Genuates* e dei *Vituvrii*²⁹. Ma Roma fu chiamata anche a ristabilire *manu militari* l'ordine all'interno delle singole comunità, come accadde a Padova nel 174 a.C.³⁰; ovvero a difendere le popolazioni alleate dalle incursioni dei popoli alpini: rammento, ad es., la spedizione di *Marcus Rex* nel 118 a.C. e di L. Licinio Crasso nel 95-94 a.C.³¹.

Naturalmente i Romani non mancarono di prendere posizione diretta anche a nord del Po, ma lo fecero intervenendo in aree ostili site ai margini della zona alleata: così ad es. quando fondarono *Aquileia* ed *Eporedia*, rispettivamente su terre strappate ai Carni ed ai Salassi, popolazioni certamente estranee ai trattati di cui si è parlato prima; o quando nel 143 a.C. tolsero,

²⁵ Il colpevole, dopo una severa inchiesta affidata al console M. Emilio Lepido, fu punito con l'allontanamento dalla provincia e con l'imposizione di una multa. Cfr. Liv. 39,3,1-3; Diod. 29,14.

²⁶ Cfr. Strab. 4,6,7; Liv. *per.* 53; Dio Cass. 22 fr. 74 Boiss.; Oros. 5,4,7; Obseq. 21.

²⁷ CIL I², 636.

²⁸ CIL I², 634; cfr. anche I², 633.

²⁹ CIL V, 7749.

³⁰ Cfr. Liv. 41,27,3-4.

³¹ Cfr. Liv. *per.* 62; Oros. 5,14,5; DEGRASSI, *Fasti*, 106 a DCXXVI (117 a.C.); Cic. *de inv.* 2,111; *in Pis.* 26,62.

sempre ai Salassi, la zona mineraria fra Vercelli ed Ivrea, dando in appalto l'estrazione dell'oro ad una *societas publicanorum* ³².

Vaste zone ridotte ad *ager publicus* dovevano però esistere anche nel cuore della Transpadana, poiché Livio ci dice che ai *Ligures Statielli*, ingiustamente scacciati dalle loro sedi ad opera del console Marco Popilio Lenate nel 173 a.C., vennero assegnate nuove terre *trans Padum* ³³. Ma pure queste erano terre confiscate ai Boi dopo la vittoria del 191 a.C., ed io credo, per tanti indizi anche archeologici ³⁴, di poterle collocare nell'area che si incunea tra il Mincio ed il Po ³⁵.

Accanto a queste forme ufficiali di presenza romana, che, ripeto, si limitarono a lambire il territorio degli alleati transpadani, ne dobbiamo certamente presupporre altre, che invece si insinuarono capillarmente nella regione. Mi riferisco a quelle che inevitabilmente conseguono ad una penetrazione spontanea e privata di tipo imprenditoriale, agricolo, commerciale o manifatturiero ³⁶.

È, infatti, difficile credere che i capitalisti romani, o anche soltanto intraprendenti *negotiatores* o *milites* (che ebbero in epoche più o meno recenti dimestichezza con la zona) ³⁷, rimanessero indifferenti di fronte alle tanto decantate ricchezze della Cisalpina, di cui la Transpadana costituiva parte integrante. A spronarli contribuirono le ben note descrizioni che del potenziale produttivo della Padania fecero, giusto nel II secolo, Catone e Polibio. Anzi le dettagliate notizie del primo - come ha giustamente posto in rilievo il Tibiletti ³⁸ - sembrano proprio preordinate al fine di una più vasta e diretta inge-

³² Cfr. Strab. 4,6,7. Su cui v. da ultimo CIMMA, *Ricerche sulle società di pubblicani*, Milano 1981, p. 23.

³³ Liv. 42,22,5-6: *Senatus consultum factum est, ut, qui Ligurum post Q. Fulvium L. Manlium consules hostes non fuissent, ut eos C. Licinius Cn. Sicinius praetores in libertatem restituendos curarent, agrumque iis trans Padum consul C. Popilius daret. Multa milia hominum hoc senatus consulto restituta in libertatem, transductisque Padum ager est adsignatus.*

³⁴ Me li ha offerti l'art. di M. TIZZONI, *Tombe del I sec. a.C. da Bagnolo San Vito Mantova*, in *Annali Benacensi*, 7 (1981), p. 55 ss.

³⁵ V. LURASCHI, *A proposito dei Ligures Statellates*, p. 73 ss.

³⁶ Per i pochi indizi v. LURASCHI, *Foedus*, p. 14 ss., ivi la letteratura e le fonti. Particolarmente utili sono le indicazioni di ARSLAN, *Problemi di sostrato nella regione bresciana*, in *Atti del Convegno intern. per il XIX centenario della dedicazione del Capitolium e per il 150° anniversario della sua scoperta*, Brescia 1975, p. 35; ID., *Celti e Romani in Transpadana*, in *Études Celtiques*, 15 (1978), p. 462 ss., 469 ss.

³⁷ In questo senso BRUNT, *Italian Manpower 225 B.C. - A.D. 14*, Oxford 1971, p. 165: «The land was familiar to soldiers who served there not only in the period of the conquest in the early second century but in many subsequent years, for consular armies were constantly stationed in Cisalpine Gaul, to pacify mountain tribes or protect the peaceful inhabitants against their raids, right down to the time of Caesar».

³⁸ TIBILETTI, *L'età più antica di Como secondo le fonti letterarie*, in *Atti Convegno Centenario*, p. 303 ss., ora in *Storie locali dell'Italia romana*, Como - Pavia 1978, p. 229 ss.

renza romana nel territorio. Non condivido, dunque, l'opinione di quanti oggi cercano di minimizzare l'importanza economica della regione, considerandola un mercato chiuso oggettivamente poco redditizio ³⁹.

L'ingerenza auspicata da Catone vi fu, ma non per iniziativa della *res publica* bensì dei singoli, i quali trattarono con gli indigeni da pari a pari, acquistando regolarmente da essi i beni mobili ed immobili, nonché i servizi che occorreano per le varie intraprese ⁴⁰. Tale fenomeno non si tradusse mai, però, in una immigrazione massiccia ed organizzata; ed è per questo che all'archeologo ne sfuggono le tracce materiali, tracce che potrebbero finanche mancare se pensiamo che i Romano-italici, senza allontanarsi dalle loro sedi abituali, avrebbero potuto benissimo, proprio come consigliava Catone ⁴¹, condurre le loro aziende avvalendosi di amministratori (*institores*) e di manodopera mercenaria o servile assunta sul posto.

3. Su questa prima fase della Romanizzazione devo dire che v'è in dottrina un discreto accordo. Il dissenso comincia quando si tratta di descrivere e valutare i fatti occorsi alla Transpadana nell'89 a.C.: essi segnarono indubbiamente una svolta decisiva nella storia della regione e forse dell'Occidente europeo ⁴².

Ma che cosa accadde in quell'anno fatidico? Tutto quel che sappiamo ce lo dice Asconio in un passo notissimo del commento alla Pisoniana di Cicerone (*in Pis.* 3 C.):

Neque illud dici potest, sic eam coloniam (scil. *Placentiam*) esse deductam quemadmodum post plures aetates Cn. Pompeius Strabo, pater Cn. Pompei Magni, Transpadanas colonias deduxerit. Pom-

³⁹ Lo sostenne per primo il FRANK, *An economic survey of ancient Rome*, 1, Baltimore 1933, p. 196; seguito ora, fra gli altri, sia pure con qualche esitazione, dal BRUNT, *Italian Manpower*, p. 180 ss.; ID., *Social conflicts in the Roman Republic*, London 1971, p. 26. Ad essi si oppone con validi argomenti il GARNSEY, *Economy and society of Mediolanum under the Principate*, in *Papers of the British School at Rome*, 44 (1976), p. 13 ss. Cfr. anche BALDACCI, *Alcuni aspetti dei commerci nei territori cisalpini*, in *Atti CeSDIR*, 1, Milano-Varese 1967-68, p. 5 ss.; BUCHI, *Banchi d'anfore romane a Verona. Note sui commerci cisalpini*, in *Il territorio veronese in età romana*, Verona 1973, p. 531 ss.; LURASCHI, *Foedus*, p. 10 ss. e *praecipue* p. 13 nt. 29.

⁴⁰ Sono in molti a sostenerlo, se ne veda la rassegna in *Foedus*, p. 15 nt. 35.

⁴¹ Cfr. da ultimo CASTELLO, *Nuovi spunti su problemi di storia, economia e diritto desunti dal de agricultura di Catone*, in *Studi Donatuti*, 1, Milano 1973, pp. 240, 243, 250 e soprattutto p. 259; ID., *Sui rapporti tra dominus e vilicus desunti dal de agricultura di Catone*, in *Atti Sem. rom. Intern. Perugia-Spoleto-Todi*, 1971, Roma 1972, p. 77 ss.

⁴² Tramite la Transpadana, infatti, gli interessi di Roma si trovarono per la prima volta in maniera non episodica ad essere proiettati, più o meno consapevolmente, verso l'Europa continentale.

peius enim non novis colonis eas constituit sed veteribus incolis manentibus ius dedit Latii, ut possent habere ius quod ceterae Latinae coloniae, id est ut petendi (petendo? gerendo?)⁴³ magistratus civitatem Romanam adispicerentur.

L'occasione di occuparsi della faccenda gli fu data dalla necessità di distinguere il modo in cui nel 218 a.C. venne fondata *Placentia* da quello adottato molto tempo dopo da Pompeo Strabone, padre del Magno, per «dedurre» le colonie transpadane. La differenza consisteva in ciò: mentre nel caso di *Placentia* vi fu una effettiva deduzione di coloni, in quello delle colonie transpadane ci si limitò a dare ai *veteres incolae manentes*, quindi agli indigeni residenti, lo *ius Latii*, cioè quel complesso di diritti che sino ad allora era spettato ai cittadini delle colonie latine vere e proprie, senza che si verificasse alcun spostamento di popolazione. L'operazione si fondava su una finzione, ed è per questo che i moderni chiamano gli organismi che ne nascevano colonie fittizie⁴⁴.

⁴³ «Petendi» è la lezione dei mss. (due su tre), ma per i più è inammissibile (cfr. però P. MAGGI, in *Riv. arch. comense*, 164, 1982, p. 318). Del pari improbabili, per vari motivi (paleografici, giuridici ecc.) paiono tuttavia anche gli altri emendamenti sino ad ora proposti («petendo», «gerendo», «per» ecc.). sulla intricata questione v. LURASCHI, *Sulle magistrature nelle colonie latine fittizie*, p. 271 ss.

A sostegno della lezione «petendi» potrebbe addursi ora il codice *Ottobonianus Latinus* 1256, il quale alle cc. 48 r - 49 r registra un elenco di 45 *leges publicae Romanae*, tra cui anche la *lex Pompeia* che viene così trascritta: *Cn. Pompeius Strabo veteribus incolis Transpadanis ius dedit quod ceterae coloniae Latinae habebant id est ut petendi magistratus et civitatis R(omanae) ius adipiscerentur*. Ebbene in un recente studio A.G. LUCIANI, *Il codice Ottobonianus Latinus 1256 fra il commento asconiano a Cicerone ed il «de legibus» di Pomponio Leto*, in *Studia et Documenta historiae et iuris*, 48, 1982, p. 395 ss., ha dimostrato che la compilazione dell'Ottoboniano (che risalirebbe alla fine del decennio 1470-1480) è strettamente legata sia al commento di Asconio Pediano a Cicerone sia al trattatello *De legibus* di Pomponio Leto, di cui costituirebbe gli appunti preparatori (nell'opera del Leto la *lex Pompeia* è così trascritta: *C. Pompeius Strabo lata lege veteribus incolis Transpadanis ius Latii dedit: quod caeterae coloniae latine habebant: ut petendi magistratus & civitatis ro. ius adipiscerentur*). Ma quel che è più interessante è che siccome ben 22 delle 45 leggi dell'Ottoboniano non si trovano in Asconio e neppure nello Pseudo Asconio, tutto lascia credere che l'autore del manoscritto avesse presente non già, o non solo, l'*editio princeps* del commentatore ciceroniano, edita proprio in quegli stessi anni (Venetiis 1477), ma anche «altre «reliquiae» asconiane non meglio identificate», dalle quali, tra l'altro, avrebbe potuto apprendere la lezione «petendi».

⁴⁴ Di recente il GABBA, *Ticinum*, p. 221 e nt. 69, ha dubitato della bontà di una simile definizione dal momento che spesso anche «nelle precedenti colonie latine venivano iscritti taluni abitanti del sito nel quale la colonia fu fondata». E questo è certamente vero, ma bisogna pur riconoscere che quanto accadde nell'89 a.C. in Transpadana deviò profondamente dalla prassi sino ad allora seguita: innanzi tutto perché, almeno stando ad Asconio, il potenziale demografico delle nuove colonie sarebbe stato interamente (e non solo in parte) e per legge (e non di fatto) rappresentato da indigeni; inoltre perché, a mio avviso, ad integrare la finzione (e